

5.21 Assegno alimentare

Indice:

- a. Introduzione
- b. Modalità operative

Il rapporto di impiego può subire sospensioni per motivi disciplinari o per motivi penali che determinano di conseguenza la sospensione del trattamento economico intero.

a. Introduzione

Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare può subire la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.

Il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà è sospeso d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare, anche successivamente, il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva.

Questi può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.

Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Al dipendente sospeso dal servizio è prevista la concessione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

b. Modalità operative

L'assegno alimentare viene attribuito a norma dell'art.82 del D.P.R n.3 1957, con provvedimento formale dall'amministrazione di appartenenza del dipendente, in misura non superiore alla metà del trattamento stipendiale fisso e continuativo percepito dal medesimo alla data di sospensione dal servizio; spetta inoltre il trattamento di famiglia. Le Ragionerie Territoriali dello Stato determinano l'importo dell'assegno, nella misura stabilita, considerando tutti gli emolumenti fissi quali lo stipendio, l'indennità integrativa speciale ed eventuali altre competenze di carattere continuativo, con la sola esclusione dei compensi la cui attribuzione è subordinata all'effettivo svolgimento del servizio. La posizione economica del dipendente sospeso non è suscettibile di modifiche in relazione a benefici economici previsti da disposizioni emanate successivamente alla sospensione stessa. La rideterminazione va operata nei casi in cui le variazioni degli importi degli emolumenti fissi del trattamento economico abbiano decorrenza anteriore alla data della sospensione dal servizio del dipendente. L'assegno alimentare deve essere assoggettato alle ritenute previdenziali e assistenziali. Esso derivando da un rapporto di lavoro, pur in mancanza della prestazione del servizio, costituisce reddito da lavoro dipendente e come tale è assoggettabile alle ritenute fiscali secondo le norme stabilite dalla legge. Le ritenute extraerariali non possono gravare sull'assegno in quanto questo ha natura alimentare e pertanto non è pignorabile né cedibile. Per la corresponsione dell'emolumento in questione si precisa che le RTS dispongono il pagamento, a favore degli aventi diritto, in via continuativa. Il capo dell'ufficio da cui dipende l'impiegato sospeso si impegnerà a trasmettere ogni eventuale tempestiva comunicazione in ordine all'instaurazione del procedimento disciplinare ed ai provvedimenti che saranno adottati a conclusione dello stesso. Per la determinazione dell'assegno alimentare le RTS procedono con segnalazione in SPT indicando, per tutto il periodo per il quale va corrisposto, **il codice 042 nella sezione riservata alle riduzioni del trattamento economico dal menù Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Assegni. Nella funzione Assegni seguendo il percorso Aggiornamenti/Stipendi/Variazioni/Ruoli di variazione deve**

essere segnalato il codice 484 – ASSEGNO ALIMENTARE CON TRAT. 042 indicando nel campo “Importo annuo lordo” l’indennità mensile per tredici e nel campo “Natura dell’importo” la definizione “importo lordo per 12”. Si procede inoltre alla cessazione di eventuali assegni accessori e di tutte le ritenute extraerariali vigenti.